

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI

(emanato con D.D. 23 marzo 2023 n. 214)

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti di appalto regolati dal medesimo Codice e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti della Scuola per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Articolo 2. Ambito di applicazione e attività oggetto di incentivo

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP proponga, nei casi previsti dall'art. 10.2 delle vigenti Linee Guida n. 3 dell'ANAC, la nomina di un Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi e ai costi previsti dal quadro economico.
3. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture e servizi. All'interno dei predetti contratti, si applicano le disposizioni del Regolamento applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. L'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei lavori, servizi o forniture presenti all'interno del contratto misto.
4. Il Regolamento è applicabile anche in caso di acquisizioni di beni o servizi a seguito di gare bandite e aggiudicate da CONSIP o da altri Centri Aggregatori/Centrali di committenza. In questo caso l'incentivo è escluso per la fase di "predisposizione e

controllo della procedura di gara” di cui alle tabelle dell’art. 9 del presente Regolamento e la relativa quota genera economia di bilancio.

5. Una percentuale non superiore al 2% dell’importo posto a base della gara per la realizzazione dei lavori o l’acquisizione dei servizi e delle forniture, così come determinata dal successivo art. 4, è accantonata per costituire il Fondo.

6. Il Fondo è ripartito tra i dipendenti della Scuola, formalmente incaricati, che hanno espletato le attività oggetto di incentivazione di seguito riportate nello specifico nelle tabelle di cui all’art. 9 del presente regolamento, nell’ottica che il contratto sia eseguito nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti.

Articolo 3. Esclusioni

1. Sono escluse dalla costituzione del Fondo:

a. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici per i quali non sia presente un capitolato descrittivo/prestazionale e un quadro economico;

b. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici il cui importo a base di gara sia inferiore a 20.000 euro, al netto dell’I.V.A.;

c. gli appalti relativi a servizi e forniture ove non sia nominato il DEC, quale persona fisica diversa dal RUP;

d. tutti i casi in cui ci si proceda con affidamento diretto senza richiesta di preventivi a più operatori economici.

Articolo 4. Costituzione e quantificazione del Fondo

1. Il Fondo è costituito in base alle percentuali definite nel presente articolo, previo inserimento della cifra nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico dell’opera, lavoro, servizio o fornitura, e comprende sia gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione sia il contributo IRAP.

2. La misura del Fondo è determinata in ragione dell’importo posto a base di gara del contratto da affidare secondo la sottostante tabella.

OPERE E LAVORI PUBBLICI

Importo a base di gara	Percentuale fondo
Da € 20.000 a € 999.999	2,00%
Da € 1.000.000 a soglia comunitaria	1,85%
Oltre soglia comunitaria	1,70%

SERVIZI E FORNITURE CON POSA IN OPERA O AD ESECUZIONE PERIODICA

Importo a base di gara	Percentuale fondo
Da € 20.000 a soglia comunitaria	1,90%
Sopra soglia comunitaria e fino a € 999.999	1,80%
Oltre € 999.999	1,70%

FORNITURE AD ESECUZIONE ISTANTANEA

Importo a base di gara	Percentuale fondo
Da € 20.000 a soglia comunitaria	1,70%
Sopra soglia comunitaria e fino a € 999.999	1,60%
Oltre € 999.999	1,50%

UTENZE

Importo a base di gara	Percentuale fondo
Da € 20.000 a soglia comunitaria	1,00%
Sopra soglia comunitaria e fino a € 999.999	0,90%
Oltre € 999.999	0,80%

3. In caso di appalto suddiviso in lotti, il valore a base di gara da prendere in considerazione ai fini della misura percentuale del fondo è quello relativo al singolo lotto.

4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni lavoro, servizio e fornitura.

5. In caso di accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice, l'ammontare del fondo incentivante deve essere inserito nel quadro economico della procedura di scelta del contraente finalizzata a individuare l'operatore con cui concludere il contratto di accordo quadro. Il valore a base di gara da prendere in considerazione ai fini della misura percentuale del fondo è quello stimato per l'intero periodo dell'accordo quadro.

6. Le quote non sono soggette a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

7. Il calcolo dell'importo a base di gara tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione prevista nei documenti di gara (ripetizione di servizi analoghi, rinnovi, ecc) esplicitamente indicati nei documenti di gara.

Articolo 5. Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura indicata dal precedente articolo, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative. Nel successivo art. 9 sono indicati i soggetti destinatari, le modalità e i criteri di ripartizione che sono stati oggetto di contrattazione integrativa.

2. Per contratti finanziati con riserve derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, il RUP valuta e determina, in fase iniziale, la possibilità di porre a carico del finanziamento anche la somma destinata all'incentivazione del personale.

3. Il 20% del fondo, determinato nella misura indicata dal precedente articolo 4, è destinato:

a) All'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche nella direzione del progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici per la modellazione informatica nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture;

b) All'implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni di controllo;

c) All'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;

d) Allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università ed istituti scolastici superiori.

4. Non si provvede all'accantonamento del 20% nel caso di contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate alle opere, ai lavori, servizi o forniture a base di gara, sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura. Conseguentemente, la quota del 20% del Fondo di cui al comma 3, è calcolata in sede di formazione del budget e viene accantonata in apposita voce contabile per essere poi assegnata, su indicazione del Segretario Generale, alle diverse Strutture della Scuola che provvedono al suo impiego per le finalità di cui al comma 3.

Articolo 6. Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo

1. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti tenendo conto delle competenze e delle esperienze professionali richieste e assicurando, ove possibile, una equilibrata distribuzione e rotazione degli incarichi e delle responsabilità sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Allo scopo di conseguire la valorizzazione di tutti i dipendenti, l'Amministrazione, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno la professionalità idonea al conferimento degli incarichi delle figure previste dal codice dei contratti (RUP, DEC, DL, collaudatori, ecc) e per i loro collaboratori.

2. La figura del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto al contratto oggetto dell'affidamento. Per la disciplina di dettaglio dei requisiti del RUP e compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle Linee Guida dell'ANAC per tempo vigenti.

3. Fermi restando i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP è, di norma, il responsabile dell'Area ovvero il responsabile di Servizio ovvero della STG o del Centro di supporto interessati. Qualora il RUP non possa coincidere con il responsabile della struttura interessata, spetta a quest'ultimo proporre il RUP.

4. Il RUP è coadiuvato da un "Gruppo di lavoro", costituito dall'insieme di dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi.

5. Il RUP e i componenti del Gruppo di Lavoro sono nominati con apposito decreto del dirigente competente, che deve inoltre indicare:

a) il lavoro da realizzare, il servizio o la fornitura da acquisire, il relativo finanziamento, la previsione di spesa, comprensiva dell'accantonamento secondo le percentuali definite nel presente Regolamento;

b) il cronoprogramma;

c) i nominativi e ruoli dei dipendenti coinvolti;

d) le quote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro possono essere apportate, sentito il RUP o su sua proposta, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame e delle date a partire dalle quali avviene il trasferimento.

8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono la responsabilità di ogni singola attività e i collaboratori, anch'essi individuati negli atti di nomina, che partecipano tecnicamente o amministrativamente allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui non ci siano collaboratori la totalità della quota relativa all'attività viene erogata al responsabile.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 7. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Nel caso in cui intere attività, o parti di esse, siano svolte da personale con qualifica dirigenziale, le relative quote dell'incentivo, costituiscono economia di bilancio.

Articolo 8. Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici, centrali di committenza, appalti congiunti

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri enti, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti interessati. In tal caso i dipendenti degli enti esterni partecipano alla ripartizione del Fondo.

2. In caso di procedura di affidamento congiunta tra la Scuola e altra Amministrazione aggiudicatrice (con atti di gara elaborati da gruppi di lavoro di entrambi gli enti), la Scuola provvederà a corrispondere l'incentivo ai propri dipendenti, secondo il proprio Regolamento e in base all'attività svolta da ciascun dipendente nell'ambito dei ruoli attribuiti nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro. Se il RUP della procedura è di afferenza dell'Amministrazione aggiudicatrice esterna, la relazione di cui all'art. 11 comma 4 del presente Regolamento, finalizzata all'accertamento delle attività svolte dai dipendenti della Scuola, è redatta dal dirigente della Scuola che ha disposto l'atto di nomina del gruppo di lavoro di afferenza della Scuola.

Articolo 9. Ripartizione del fondo incentivante

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle seguenti.

LAVORI			
Attività generale	Quota generale	Attività specifica	Quota specifica
RUP	35%	validazione progetto	10%
		affidamento	10%
		esecuzione	15%
		collaboratori a supporto delle attività di pertinenza del RUP (attività dell'Ufficio di supporto al RUP e di altri soggetti: seggio di	35% della quota della singola fase a cui partecipano

LAVORI			
		gara, consulenze tecnico/giuridiche, adempimenti ANAC, SIMOG, ecc.)	
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione programma triennale dei lavori pubblici	3%
Verifica preventiva del progetto	5%	responsabile	3%
		collaboratori	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%	Predisposizione atti amministrativi di gara (determina a contrarre, bando, disciplinare) (responsabile)	6%
		Controllo requisiti di carattere generale e speciale e altri adempimenti propedeutici alla stipula del contratto (responsabile)	4%
		Collaboratori: 35% della quota del responsabile	
Esecuzione dei lavori	40%	Direzione lavori	8%
		Assistenti con funzione di Direttore operativo*	30%
		Assistenti con funzioni di ispettori di cantiere	2%
Collaudo o regolare esecuzione	7%	Ripartito in percentuale sull'importo dei lavori specialistici	7%
		Assistenti	35% della quota del responsabile

**Direttori operativi: questo importo viene suddiviso tra DL e DO secondo gli importi delle diverse lavorazioni specialistiche seguite da ognuno (ad es. architettonico, strutturale, impianti elettrici, impianti meccanici). Se il DO segue attività trasversali, non riconducibili ad una lavorazione specialistica e quindi non associabile ad una percentuale sull'importo dei lavori sarà il RUP a definire la percentuale di accesso alla quota di incentivo.*

SERVIZI, FORNITURE, UTENZE			
Attività generale	Quota generale	Attività specifica/ruoli	Quota specifica
RUP	37%	affidamento	15%
		esecuzione	22%

SERVIZI, FORNITURE, UTENZE			
		collaboratori a supporto delle attività di pertinenza del RUP (attività dell'Ufficio di supporto al RUP e di altri soggetti: seggio di gara, consulenze tecnico/giuridiche, adempimenti ANAC, SIMOG, ecc.)	35% della quota della singola fase a cui partecipano
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione programma biennale degli acquisti	3%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	11%	Predisposizione atti amministrativi di gara (determina a contrarre, bando, disciplinare) (responsabile)	6,5%
		Controllo requisiti di carattere generale e speciale e altri adempimenti propedeutici alla stipula del contratto (responsabile)	4,5%
		Assistenti: 35% della quota del responsabile	
Esecuzione contratto	42%	Direzione dell'esecuzione	18%
		Assistenti al DEC (Assistenti al controllo tecnico e/o contabile e/o amministrativo)*	24% (in caso di più assistenti)*
Collaudo o regolare esecuzione	7%	RUP	3,5%
		DEC	3,5%
		Assistenti al RUP o al DEC	35% della quota del RUP e/o DEC

**Assistenti al DEC: importo suddiviso secondo gli importi dei diversi servizi/forniture specialistici (ad es, portierato, pulizie, facchinaggio, manutenzione aree verdi, ecc). In caso di unica tipologia di servizio o fornitura, l'importo è suddiviso in parti uguali, a parità di tempo dedicato all'attività incentivabile. Se è presente un solo assistente, la quota spettante allo stesso è del 12% con la correlativa espansione della quota del DEC al 30%.*

2. Nel caso in cui non siano individuati collaboratori per le diverse attività specificate nelle tabelle di cui al comma 1, la quota generale si intende destinata alla figura incaricata della specifica attività.

3. La quota relativa alla pianificazione e programmazione della spesa, che non trova applicazione per i contratti e i progetti che non costituiscono investimenti e, in ogni caso, per i progetti di lavori pubblici di importo inferiore ai 100.000 euro, confluisce in quella attribuita al RUP per la fase di affidamento.

4. Nel caso in cui più prestazioni tra quelle elencate nelle tabelle del precedente articolo vengano affidate alla stessa persona, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, si procede al cumulo delle singole quote di competenza. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti, le quote derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni di cui alle tabelle dell'art. 9 dovranno essere suddivise, in parti uguali o in funzione della quota di partecipazione, indicata dal RUP, tra gli stessi soggetti incaricati.

5. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture, purché non derivante da negligenze o colpe del personale interno, non preclude la liquidazione dell'incentivo, limitatamente alle attività svolte. In caso di procedura andata deserta l'incentivo per le attività espletate è corrisposto a esito del provvedimento di dichiarazione di gara deserta. In ogni altro caso in cui la procedura di affidamento sia interrotta per cause non derivanti da negligenze o colpe del personale interno, l'incentivo sarà erogato su proposta del RUP al dirigente competente, che dovrà contenere l'indicazione dell'evento che ha causato l'interruzione della procedura, la tipologia dell'attività svolta dal personale interno e la percentuale di raggiungimento (stato di avanzamento) dell'attività incentivante, relativamente alla fase interessata.

Articolo 10. Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

1. In caso di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, autorizzate dal RUP, che comportino un aumento dell'importo contrattualizzato, il Fondo di cui al presente Regolamento è incrementato in funzione dell'aumento dell'importo dell'intervento.

Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, imputabili al personale tecnico amministrativo della Scuola, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1 è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore dei i soggetti menzionati nella fase di esecuzione, di cui all'art. 9.

Articolo 11. Accertamento delle attività svolte e liquidazione della quota del fondo

1. La liquidazione dell'incentivo avviene secondo le seguenti fasi:

Alla stipula del contratto	RUP (attività di validazione e affidamento)
	Attività di pianificazione
	Attività di verifica
	Attività di gara
In caso di appalti pluriennali, alla redazione degli stati d'avanzamento o dei certificati di regolare esecuzione in corso di appalto	RUP (attività per l'esecuzione)
	DL/DEC (attività per l'esecuzione)
Alla redazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione (CRE)	RUP (attività per l'esecuzione)
	Attività per l'esecuzione
	Attività di collaudo/CRE

Alla stipula del contratto	RUP (attività di validazione e affidamento)
	Attività di pianificazione
	Attività di verifica
	Attività di gara
Al provvedimento di aggiudicazione	In caso di mancata stipula del contratto per causa non imputabile al personale della Scuola, per le attività incentivabili che precedono la fase esecutiva dell'appalto [RUP (per attività di validazione e attività in fase di affidamento) pianificazione, verifica, gara]

2. Se sono state previste forme di opzioni di cui all'art 4 comma 7 del presente Regolamento, l'incentivo viene calcolato:

- sull'intero importo dell'appalto stimato, comprensivo delle opzioni, per le seguenti attività incentivanti: RUP (limitatamente all'attività di validazione e alla fase di affidamento), pianificazione e programmazione della spesa, attività di verifica, gara);
- sull'importo relativo all'opzione esercitata, per le attività incentivanti relative alla fase di esecuzione dell'appalto (direzione, regolare esecuzione/verifica di conformità/collaudo).

3. In caso di accordo quadro, l'incentivo viene calcolato:

- sull'intero importo stimato dell'accordo quadro, per le seguenti attività incentivanti: RUP (limitatamente all'attività di validazione e alla fase di affidamento), pianificazione e programmazione della spesa, attività di verifica, gara);
- sull'importo relativo ai singoli appalti aggiudicati a valle dell'accordo quadro, per le attività incentivanti relative alla fase di esecuzione dell'appalto (direzione, regolare esecuzione/verifica di conformità/collaudo).

4. Al termine di ogni fase del procedimento che consente l'erogazione dell'incentivo, la liquidazione della relativa quota del Fondo è disposta dal dirigente competente, sulla base di una relazione predisposta dal RUP, che:

- a) certifica la prestazione effettuata da parte dei soggetti titolari delle funzioni tecniche e dai collaboratori;
- b) certifica il rispetto dei termini previsti;
- c) definisce l'importo definitivo a base del compenso incentivante nonché gli importi spettanti ad ogni singolo dipendente incaricato sulla base delle tabelle di cui al precedente art. 9 e degli incarichi definiti dal presente Regolamento.

5. La relazione di cui al precedente comma 4 dovrà essere predisposta e trasmessa al dirigente competente dal RUP, tempestivamente e comunque entro trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che consente la liquidazione dell'incentivo, indicato al comma 1 del presente articolo. In casi eccezionali e debitamente motivati dal RUP, il termine per la predisposizione e la trasmissione della predetta relazione è di sessanta giorni lavorativi.

6. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali ed economici previsti, il Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP, dispone la riduzione del compenso incentivante secondo quanto previsto dal presente Regolamento; in caso di violazione degli obblighi legati all'incarico, il dipendente negligente può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

7. Nel caso in cui una fase non venga completata per motivi indipendenti da negligenza dei dipendenti coinvolti, l'incentivo sarà comunque erogato in quota parte.
8. La liquidazione degli incentivi è disposta entro 60 giorni successivi alla registrazione del provvedimento di liquidazione predisposto dal Dirigente competente.

Articolo 12. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori, forniture e servizi

1. Qualora durante la procedura di affidamento si determinino incrementi di tempi e di costi dovuti a inconfutabili errori nelle attività di predisposizione e controllo della procedura di gara, al personale incaricato di tali attività, non verrà corrisposto alcun incentivo, previa decisione del Dirigente assunta sulla base della relazione predisposta dal RUP.
2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Entità ritardo	Coeff. Riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 40% della durata contrattuale	0,7

3. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Entità incremento costi	Coeff. Riduttivo C2
Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
Incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
Incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
Incremento dei costi superiore al 50%	0,5

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi precedenti si cumulano. I fattori esterni devono essere attestati dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP.
5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c) e) e comma 12, del Codice;
 - b) Sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico;
6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.
7. Gli importi corrispondenti alle riduzioni operate per effetto della presente disposizione costituiscono economia.

Articolo 13. Limite dell'incentivo liquidabile

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda di 13° mensilità e indennità di Ateneo.
2. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
3. In caso di raggiungimento del limite, gli importi eccedenti costituiscono economie di bilancio.

Articolo 14. Monitoraggio e informazione

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali, in merito ai compensi di cui al presente regolamento e alle eventuali economie generate, in forma aggregata o anonima.

Articolo 15. Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione e sostituisce il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. emanato con D.D. n. 353 del 24 luglio 2020.
2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure di gara bandite in data antecedente a quella della sua entrata in vigore.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice dei contratti pubblici.